



Comune di Celico

Provincia di Cosenza

COPIA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 DEL 31/10/2023

Oggetto:

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DEL COMUNE DI CELICO 2023-2025 – I AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE” DELLA SEZIONE 3 “ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO”.

L'anno duemilaventitre, il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 16.00 si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | Presente | Assente |
|----------------------------------|---------------------|----------|---------|
| Matteo Francesco Lettieri | <i>Sindaco</i> | X | |
| Pierluigi Carricato | <i>Vice Sindaco</i> | | X |
| Giuseppe Amelio | <i>Assessore</i> | X | |

Partecipa alla riunione il Segretario comunale Dott.ssa Anna Francesca Gallo che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l'Avv. Matteo Francesco Lettieri nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 28/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – cd. Piao - per il triennio 2023/2025;

Preso atto che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*

e) *l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*

f) *le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

Visti inoltre:

- *l'art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;*
- *l'art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;*
- *l'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: “6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*
- *l'art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;*
- *l'art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio*

associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”.

Dato atto che:

- il Comune di Celico, alla data del 31 dicembre 2022 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 12;
- il Comune di Celico alla data del 31/12/2022, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, c. 2, L. n. 158/2017;

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, il quale all'art. 1, c. 3 dispone: *“3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”* e precisamente: *“6. (...) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”*.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 81/2022, *“1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.”*

Visto inoltre che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Preso atto che ai sensi dell'art. 169, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Comune di Celico ha meno di 5.000 abitanti, come definiti dall'art. 1, co. 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

Rilevato che il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, c. 3, che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”*;
- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di

performance dell'Amministrazione;

- all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Preso atto che il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 59/23 recante ad oggetto l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023- 2025, nonché gli allegati alla sezione 2.3 anticorruzione, contrassegnati alle lettere:

- A Mappatura dei processi
- B Analisi dei rischi
- C Individuazione e programmazione misure
- C1 Misure per area di rischio
- D Misure trasparenza
- E Patto di integrità;

Richiamata in particolare la Sezione 3.3 dell'allegato sub. 1) della citata delibera n. 59/23 la quale, in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti, contiene il "*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*", nel quale sono specificati, per il Comune di Celico:

- la fascia demografica di cui al DPCM 17.3.2020,
- i valori soglia di cui al DPCM 17.3.2020,
- il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti come definiti nell'articolo 2 del DPCM 17/3/2020,
- l'incremento massimo della spesa di personale registrata nell'anno 2018 calcolata ai sensi dell'articolo 5 comma 1 DPCM 17/3/2020;

Dato atto che il Comune di Celico, come evidenziato nella suddetta tabella risulta essere un Ente virtuoso in quanto il rapporto spese di personale / entrate correnti, calcolato come indicato all'articolo 2 del DPCM 17.3.2020, è pari 18,68% ed il valore soglia di cui all'articolo 4 dello stesso DPCM prevede per la fascia demografica cui appartiene il Comune di Celico, un rapporto pari al 27,60%;

Dato atto che, per quanto sopra la spesa di personale relativa all'anno 2018 (pari ad € **780.337,85**), calcolata ex articolo 2 DPCM 17.3.2020, in applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dello stesso decreto, come indicato anche nell'allegato A sopra richiamato, può essere incrementata fino ad un massimo di euro **226.297,97**;

Ricordato che, secondo le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*" adottate ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018: *“Il PTFP si sviluppa, come previsto dall’articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo.”*;

Viste le *“Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022, le quali:

- in un’ottica di rinnovamento del capitale umano della Pa, mirano alla graduale qualificazione delle amministrazioni pubbliche come organizzazioni *ad alta intensità di lavoro qualificato (human capital intensive)*, processo sostenuto anche dalle innovazioni tecnologiche e che dispongono che gli enti pubblici si dotino di infrastrutture immateriali funzionali a definire, osservare e sviluppare le competenze tecniche e trasversali del proprio personale, con particolare enfasi su quelle digitali;
- inoltre, considerata la rapida obsolescenza dei contenuti descrittivi statici delle figure professionali *“tradizionalmente intese”*, impongono di identificare - prima ancora dei nuovi profili professionali - le modalità stesse di analisi e descrizione di tali profili, in modo da intercettare una pluralità di dimensioni che vadano oltre quella delle sole conoscenze teoriche, del titolo di studio e dell’elencazione dei compiti da svolgere, per approdare, invece, all’identificazione di un sistema di *“competenze”* spostando l’attenzione da cosa viene fatto (mansioni e attività) a come vengono svolti i compiti e a quali conoscenze, capacità tecniche e comportamentali - e di quale profondità e ampiezza - siano indispensabili al loro svolgimento ottimale;

Ribadito pertanto che, in armonia con la *ratio* sottesa alla circolare poc’anzi citata, è imprescindibile adottare, con la necessaria gradualità, un cambio di paradigma nella programmazione dei fabbisogni della p.a., coniugandola con un modello organizzativo volto a non concludere la descrizione del profilo all’assolvimento delle mansioni previste dalla posizione di lavoro che i dipendenti ricoprono al momento di ingresso nel pubblico impiego, bensì a riconoscerne e accompagnarne l’evoluzione, verso una caratterizzazione fondata sulla specificità dei saperi, sulla qualità della prestazione e sulla motivazione al servizio;

Considerato che, per sopravvenute esigenze estrinseche di carattere organizzativo, allo scopo di rafforzare le competenze e la professionalità dell’organico dell’Ente e coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è emersa la necessità sopravvenuta di provvedere, in coerenza con le linee programmatiche e gli obiettivi strategici ed operativi indicati nel Documento Unico di Programmazione, all’aggiornamento del vigente Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, prevedendosi:

- il reclutamento a tempo indeterminato e parziale (P.T. 50% - 18 ore settimanali) di n. 2 (due) unità di personale con profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale – area degli istruttori (ex cat. C) in sostituzione della previgente previsione di reclutamento di n. 1 Operatore esperto (ex CAT. B) da assegnare al Settore Tecnico da assumersi a tempo indeterminato e parziale (P.T. 24 ore), così come meglio indicato nell’allegata sez. 3.3 del

Piao 2023-2025 aggiornata che si allega alla presente Deliberazione e della quale forma parte integrante ed essenziale;

- una selezione interna per n. 2 progressioni tra Aree ai sensi dell'art. 13, commi 6 e ss. del CCNL 16/11/2022 per la copertura di:
 - n. 1 posto di Operatore esperto amministrativo (ex cat. B) – Area degli operatori esperti;
 - n. 1 posto di Operatore esperto tecnico (ex cat. B) – Area degli operatori esperti;

Visti:

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che, all’art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm. e ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;

Tenuto conto quindi della necessità di incrementare il personale nei servizi che risultano più carenti;

Dato atto che il P.I.A.O, come definito all’art. 6 del citato D.L. 80/2021, ha lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso;

Tenuto conto delle valutazioni di carattere organizzativo effettuate dall’amministrazione al fine di individuare i profili più confacenti a soddisfare le necessità organizzative dei Settori comunali;

Tenuto conto che le assunzioni previste per l’anno 2023 a tempo pieno e indeterminato comportano incremento di spesa su base annua che rientra nei limiti ai fini del rispetto del limite massimo di Euro **847.727,48**;

Tenuto conto che si provveduto a trasmettere la documentazione relativa al punto 3.3 "Piano triennale del Fabbisogno di Personale" del PIAO alle OO.SS e RSU per la sola informazione così come previsto dall’articolo 4, comma 5, CCNL16.11.2022 con nota prot. n. 7545/2023 del 13 ottobre 2023;

Dato atto che l'amministrazione comunale ha effettuato la verifica delle eccedenze di personale prevista dall'art. 33 del D.Lgs 165/2001 e non ha evidenziato situazioni di soprannumero e/o eccedenza;

Rilevato pertanto necessario, in virtù delle potenzialità assunzionali, aggiornare il seguente Piano Triennale dei Fabbisogno di personale 2023-2025, secondo le risultanze riportate dettagliatamente in seguito;

Specificato che la modifica al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione relativo al triennio 2023-2025 attiene dunque esclusivamente alla Sezione 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO Sez. 3.3 - *Piano triennale dei fabbisogni del personale*, allegato al presente atto sub. A) e del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e che per quanto non modificato dalla presente deliberazione si intende confermato il Piano integrato di Attività ed organizzazione adottato con Delibera G. C. n. 59 del 28/06/2023;

Visto l'allegato sub a) Sezione 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO Sez. 3.3 - *Piano triennale dei fabbisogni del personale*;

Dato atto che il Revisione Unico del Comune di Celico, dott. Pier Maria Prisco in data 30/10/2023 e su richiesta del Segretario comunale dell'Ente, con Verbale n. 4, assunto al protocollo di questo ente al n. 7966 del 30/10/2023, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla preventiva bozza di Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (cd. Piao) 2023-2025, così come richiesta dal Segretario Comunale e che il suddetto Parere è allegato al presente atto sub All. B.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sul presente atto è richiesto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visti:

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi
- lo Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del deliberato,

1. di dare atto che l'amministrazione comunale ha effettuato la verifica delle eccedenze di personale prevista dall'art.33 del D.Lgs 165/2001 che non ha evidenziato situazioni di soprannumero e/o eccedenza;

2. di aggiornare il PIAO 2023/2025 approvato con delibera G.C 59/2023, nella parte relativa al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025, punto 3.3 della Sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano", prevedendosi le ulteriori assunzioni e procedure comparative meglio indicate nell'allegato sub a) al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che gli oneri per le assunzioni di personale che si realizzeranno nella odierna variazione del PIAO non comportano nuova spesa sul bilancio 2023/2025 annualità 2023 in quanto, trovano copertura nei risparmi derivanti dal mancato avvio delle procedure di reclutamento già stimate e finanziate per il 2023;

4. di dare atto che il PTFP 2023/2025 di cui al punto 3.3 della Sezione 3 del PIAO, a seguito dell'aggiornamento apportato con la presente deliberazione è coerente con le vigenti disposizioni inerenti al contenimento delle spese di personale e che l'Ente ha rispettato l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006 e la spesa di personale è stata calcolata secondo i parametri di cui alla Circolare del MEF n. 9/2006;

Con separata votazione, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata, all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di porre in essere tutti gli atti necessari alle assunzioni previste nel presente atto di programmazione.

Letto, confermato e sottoscritto

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DEL COMUNE DI CELICO 2023-2025 – AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE” DELLA SEZIONE 3 “ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO”.

PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Il Responsabile del Settore competente esprime il seguente parere in merito alla **regolarità tecnica:**
Favorevole.

Celico, li 31-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. FERNANDO DE LUCA

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime il seguente parere in merito alla **regolarità contabile:**
Favorevole.

Celico, li 31-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. DAMIANO MARIO LORIA

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DEL COMUNE DI CELICO 2023-2025 – AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE” DELLA SEZIONE 3 “ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Celico, li 31-10-2023

IL SINDACO
F.to MATTEO F. LETTIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNA FRANCESCA GALLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico comunale al R.G. nr. 1167/2023 ove resterà per giorni quindici, con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari al nr. Prot. 7999/2023.

Celico, li 31-10-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNA FRANCESCA
GALLO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

X che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Celico, li 31-10-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNA FRANCESCA GALLO

È copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Celico, li 31-10-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNA FRANCESCA
GALLO